

Codice appalti: Consultazione ANAC sul potere impugnatorio di bandi, atti ed altro

8 Gennaio 2018

L'**ANAC** (Autorità Nazionale AntiCorruzione), in riferimento alle previsioni contenute nel comma *1-quater* dell'articolo 211 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 relative alla predisposizione di un *regolamento con cui possono essere individuati i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali può agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e può emettere un parere motivato nel quale indicare specificamente i vizi di legittimità riscontrati*, ha posto in consultazione il "*Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211 commi 1-bis e 1-ter del d.lgs. 50/2016*".

Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha abrogato l'articolo 211, c. 2, del Codice contenente il c.d. potere di raccomandazione vincolante.

Ricordiamo che in sede di conversione del d.l. n. 24 aprile 2017, n. 50 è stato inserito un testo sostitutivo dell'abrogato art. 211, co. 2, del Codice dei contratti pubblici, che attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione un potere impugnatorio assimilabile a quelli già riconosciuti ad altre amministrazioni. In particolare, la nuova disposizione prevede che:

"1-bis L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104. 1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter."

L'ANAC evidenzia, in particolare, che gli articoli 3 e 4 del Regolamento disciplinano in maniera distinta le fattispecie di cui ai commi *1 bis* e *1 ter* dell'articolo 211.

In riferimento al comma *1 bis* (articoli 3 e 5 del Regolamento) l'Autorità è legittimata ad agire direttamente in giudizio, senza previa interlocuzione con la Stazione appaltante, per l'impugnazione di bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento a questa fattispecie, nello specifico, il regolamento, anche tenuto conto della elaborazione dei dati contenuti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ha provveduto a definire cosa debba intendersi per "*rilevante impatto*".

Con riguardo al comma *1 ter* (articoli 4 e 12 del Regolamento), l'Autorità può agire in giudizio, previa emissione di un parere motivato contenente la diffida alla Stazione appaltante a sanare le illegittimità riscontrate in autotutela, in presenza di gravi violazioni del Codice dei Contratti. L'elaborazione dei

casi in cui è possibile riscontrare le gravi violazioni è avvenuta tenendo conto di quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'articolo 120 del C.P.A., di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, della tutela di alcune competenze dell'Autorità ed, infine, dell'esperienza riportata dagli Uffici di Vigilanza dell'Autorità.

Gli altri articoli del Regolamento dettano disposizioni comuni ai due poteri in materia di: atti impugnabili, acquisizione della notizia e trattazione delle segnalazioni, accesso agli atti e pubblicità e, infine, ai rapporti con altri procedimenti dell'Autorità.

Con la consultazione l'Autorità intende acquisire da parte di tutti i soggetti interessati ogni osservazione ed elemento utile per la elaborazione del documento definitivo. **Eventuali contributi potranno essere inviati entro il 24 gennaio 2018 mediante compilazione del modulo allegato.**

[Regolamento_211_versione_20dicembre2017](#)

[UR155_Reg-art_211_distributed-1](#)